

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

DEDUZIONI IRAP PREVISTE DALLA LEGGE DI STABILITA' 2015

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di Stabilità), dispone importanti novità in materia di deduzioni Irap sul costo del personale. Nello studio che segue esamineremo gli aspetti principali delle due diverse fattispecie interessate da tali disposizioni:

- Imprese e professionisti con dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
- Imprese e professionisti senza dipendenti;

nonché l'abrogazione della programmata riduzione delle aliquote Irap vigenti.

IMPRESE E PROFESSIONISTI CON DIPENDENTI ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

Viene disposta, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, la deducibilità integrale dalla base imponibile Irap dalle imprese commerciali ed agricole e degli esercenti arti e professioni, del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato. La novità si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 (si tratta del 2015, per i soggetti "solari") e, dunque, la stessa impatterà per la prima volta sulla dichiarazione Irap 2016.

L'intervento normativo incide sul tenore dell'art. 11 del D. Lgs. n. 446/1997, introducendo un nuovo comma (4-octies) che prevede la deduzione della differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai fini del cuneo fiscale per il costo del personale.

Tale agevolazione interessa i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, del D. Lgs. n. 446/1997, quali:

- Società di capitali ed enti commerciali (art. 5);
- Imprese individuali e società di persone (art. 5-bis);
- Banche e altri enti e società finanziari (art. 6);
- Imprese di assicurazione (art. 7);
- Esercenti arti e professioni, anche in forma associata (art. 8);
- Produttori agricoli titolari di reddito agrario ed assimilati (art. 9).

Non beneficiano, pertanto, della nuova riduzione del cuneo fiscale gli enti che svolgono esclusivamente attività non commerciali (art. 10) e le Amministrazioni pubbliche e gli organi costituzionali, che determinano la base imponibile Irap applicando il metodo "retributivo" in relazione all'attività istituzionale svolta, cioè sommando le retribuzioni spettanti al personale titolare di redditi di lavoro dipendente ed assimilati e i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative e per attività di lavoro autonomo occasionale.

Tra i contratti che consentono di godere dell'agevolazione, rientrano anche quelli a tempo determinato stipulati da produttori agricoli, costituiti anche in forma societaria ai sensi del D. Lgs. n. 99/2004, la cui durata sia almeno triennale e prevedano un numero di giornate di prestazione di lavoro di 150 giorni per ogni periodo d'imposta.

Inoltre, non riguarda i nuovi contratti di lavoro stipulati a far data dal 2015, ma tutti i contratti che generano il costo del lavoro che da diritto alla deduzione, a prescindere dalla data di assunzione: questa è una delle differenze rispetto alla deduzione relativa alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 2014 ai sensi della legge n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014.

Si ricorda che restano escluse dal beneficio le imprese che hanno alle proprie dipendente collaboratori a progetto, collaboratori e tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato: per tali lavoratori, a decorrere dal 2015, continueranno ad essere applicate le "vecchie" deduzioni forfetarie.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito nel corso di un recente incontro con la stampa specializzata che, sotto il profilo pratico, la nuova deduzione è di tipo residuale: in pratica, il contribuente deve,

70032 BITONTO (BA) - Via Piave, 47 - Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 - C.F.: SRC VTI 67H26 A893M - P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

innanzitutto, applicare le deduzioni riconosciute a fronte dell'impiego di personale già vigenti, se l'ammontare deducibile così determinato è inferiore alle spese dei dipendenti a tempo indeterminato sostenute nel periodo d'imposta, compete un'ulteriore deduzione per l'eccedenza.

L'agevolazione si applica portando, dunque, in detrazione la differenza fra il costo complessivo del personale dipendente a tempo indeterminato e le deduzioni previste dall'art. 11 del D.Lgs. 446/1997, che sono:

- contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (art. 11, comma 1, lettera a), n. 1, D. Lgs. 446/1997);
- deduzioni spettanti in misura fissa, da rapportare alla durata del rapporto di lavoro e dell'orario di lavoro svolto (circolare Agenzia delle Entrate n. 26/E del 12 luglio 2006), di importo variabile a seconda del soggetto assunto e dell'area in cui lo stesso risulta impegnato. Le deduzioni partono da un minimo di 7.500 euro annui per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni. Tali importi possono ulteriormente essere raddoppiati per la misura base ed aumentati a 21.000 euro per le donne e i giovani citati, impiegati nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tale maggior importo si applica nei limiti ed alla condizione previste dalla disciplina Comunitaria sugli aiuti minori "de minimis" (art. 11, comma 1, lettera a), n. 2 e 3);
- deduzioni nella misura annua descritta al punto precedente, a favore di imprenditori agricoli, nonché per le società agricole di cui all'articolo 2 D.Lgs. n.99/2004, la deduzione, per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che abbiano una durata almeno triennale e comunque è necessario che i lavoratori agricoli interessati abbiano lavorato almeno 150 giornate nel periodo d'imposta interessato;
- contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, nonché ai lavoratori a tempo determinato alle dipendenze degli imprenditori agricoli nei limiti ed alle condizioni soggettive indicate al punto precedente (art. 11, comma 1, lettera a), n. 4);
- spese relative agli apprendisti, ai disabili, nonché i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (art. 11, comma 1, lettera a), n. 5);
- le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente, per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci (art. 11, comma 1-bis);
- Deduzione per l'assunzione di lavoratori dipendenti, in misura pari a 1.850 euro per ognuno di essi sino a un massimo di cinque, spettante ai soggetti "minori" (art. 11, comma 4-bis. 1);
- deduzione fino a 15.000 euro annui per i datori di lavoro che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente (art. 11, comma 4-quater).

L'eccedenza di costo rispetto a quanto già dedotto sul lavoratore grazie alle disposizioni citate diviene deducibile in forza del nuovo comma 4-octies del D. Lgs. 446/1997.

IMPRESE E PROFESSIONISTI SENZA DIPENDENTI

L'art. 1, comma 21, prevede, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'introduzione di un credito d'imposta nella misura del 10% a favore dei soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 del D.Lgs. n. 446/97 e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti. Dunque, alle imprese e ai professionisti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, verrà attribuito un bonus, che si sostanzia in un credito da compensare in F24, già dall'inizio di presentazione della dichiarazione Irap. Ad esempio, dal 1° gennaio 2016, si potrà compensare il 10% dell'Irap che risulterà dalla dichiarazione Irap 2016 relativa all'anno 2015, che verrà inviata entro il 30 settembre 2016.

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

L'INTERVENTO SULLE ALIQUOTE

L'art. 1, comma 22, prevede l'abrogazione dei commi 1 e 4 dell'art. 2 del D.L. n. 66/2014, che avevano abbattuto di circa il 10% le aliquote Irap vigenti.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, cioè dallo stesso periodo dal quale avrebbe dovuto avere effetto la riduzione delle aliquote.

Nel successivo comma 23 sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni abrogate "ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale", di cui all'art. 4 del D.L. n. 69/1989; non saranno, pertanto, irrogabili sanzioni, né saranno dovuti interessi dai contribuenti che, in sede di calcolo e versamento dell'acconto Irap per il 2014 applichino le aliquote nella misura ridotta prevista nel detto D.L. n. 66/2014; tale regola trova applicazione anche in relazione alla seconda rata di acconto da versare, di regola, nel mese di novembre.

In base alla previsione normativa in esame si verificherà, pertanto, l'aumento:

- dal 3,5% al 3,9% dell'aliquota prevista ai fini della determinazione del tributo da parte della generalità delle imprese e degli esercenti arti e professioni soggetti all'Irap;
- dal 3,8% al 4,2% dell'aliquota applicata da parte di società di capitali ed enti commerciali titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche, diverse da quelle aventi ad oggetto la costruzione e la gestione di autostrade e trafori;
- dal 4,2% al 4,65% dell'aliquota applicata dalle banche e dagli altri soggetti finanziari;
- dal 5,3% al 5,9% dell'aliquota applicata dalle imprese di assicurazione;
- dall'1,7% all'1,9% dell'aliquota prevista ai fini della determinazione del tributo da parte dei soggetti che operano nel settore agricolo e delle cooperative di piccola pesca e loro consorzi.

Si ricorda, infine, che le Regioni possono variare l'aliquota ordinaria fino ad un massimo dell'1%, con modalità differenziate per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it